



20/72/CR4bis/C1

**DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME RELATIVO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-
LEGGE N.26 DEL 20 APRILE 2020**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 maggio 2020,

PREMESSO

- che in data 15 aprile 2020 è pervenuto alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero degli affari regionali, una prima bozza di uno schema di d.l. recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020” e che, contestualmente, è stato richiesto alle Regioni di formulare osservazioni;
- che in data 18 aprile 2020 la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Ministero degli affari regionali le osservazioni delle Regioni Liguria, Marche, Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano;
- che nella seduta del 20 aprile 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”, che posticipa, in via eccezionale, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
- che il citato decreto-legge adottato, difforme per contenuto rispetto allo schema sottoposto all'attenzione delle Regioni, non ha recepito le osservazioni delle medesime Regioni, esclusivamente prevedendo una finestra elettorale successiva alla scadenza posticipata delle legislature regionali prorogate;
- che, dopo la richiesta di parere e un'interlocuzione avviata attraverso i canali istituzionali tra gli Enti, si è deciso di cambiare il testo di legge su cui le Regioni si erano espresse favorevolmente, senza la richiesta di ulteriore parere o l'apertura di una nuova discussione;
- che alcune Regioni interessate, in data 22 aprile 2020, hanno chiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la proposizione di un emendamento all'articolo 1, comma 1, lett. d), d.l. 26/2020;
- che, mediante l'emendamento citato, è stato proposto l'inserimento di una finestra di opportunità per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, che le singole Regioni possono individuare nella seconda o terza settimana di luglio, tenuto in ogni caso conto del dato epidemiologico e comunque previa intesa con il Ministro della Salute;
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta ordinaria del 23 aprile 2020, ha dato mandato al Presidente Bonaccini di chiedere un incontro urgente al Governo, con la presenza delle Regioni

interessate, al fine di valutare i contenuti del decreto-legge, tenuto conto delle proposte delle Regioni;

- che con la richiesta di tale incontro, le Regioni hanno manifestato la volontà di ripristinare il corretto dialogo istituzionale e la leale collaborazione tra i livelli di governo;
- che in data 24 aprile 2020, si è tenuto l'incontro tra il Governo e le Regioni, ovvero tra i Ministri degli Affari regionali, On. Francesco Boccia, e dell'Interno, Dott.ssa Luciana Lamorgese, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Dott. Stefano Bonaccini e i Presidenti delle Regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto;
- che all'esito di detto incontro il Governo ha mostrato la propria disponibilità ad emendare il decreto-legge in sede parlamentare, recependo le osservazioni delle Regioni;
- che la c.d. "Fase 2", prevedendo la riapertura di diritti anche fondamentali, quali il diritto al lavoro e il diritto alla mobilità sul territorio nazionale, potrebbe comunque includere la possibilità di esercitare il diritto di voto;
- che, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano e i competenti organi sanitari lo ritengano possibile, le consultazioni elettorali potrebbero svolgersi ordinatamente nei mesi di luglio e agosto;

CHIEDE

al Parlamento della Repubblica Italiana, di voler emendare l'articolo 1, comma 1, lett. d) del Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"(A.C. 2471), nel seguente modo:

"d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nelle otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato ed i sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato. La data di svolgimento delle elezioni, nell'ambito di tale arco temporale, è stabilita dal Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Salute".

Roma, 7 maggio 2020